

PRIMA DI PROCEDERE ALLA COMPILAZIONE È NECESSARIO LEGGERE LE "ISTRUZIONI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DIETE SPECIALI"
(consultabili nella sezione "famiglie/modulistica" del sito www.milanoristorazione.it)

Alla c.a. del: **Dirigente scolastico, Responsabile unità educativa, Responsabile altra utenza** (es. casa vacanza, centro estivo)

della scuola/altra utenza:

di via:

località (per case vacanza):

Il/la sottoscritto/a (richiedente) genitore/tutore avente diritto
chiede l'erogazione di una dieta leggera temporanea destinata a:

DATI DEL FRUITORE DELLA DIETA

cognome: nome:

data di nascita: codice fiscale:

nido d'infanzia scuola d'infanzia scuola primaria scuola secondaria altra utenza

di via: n°: classe: sezione:

località (per case vacanza):

dieta sanitaria in corso di validità: SI NO

dieta etico-religiosa in corso di validità: SI NO

Validità della richiesta dal: al:*

*Ricordiamo che la dieta leggera temporanea può essere richiesta esclusivamente in caso di patologie gastroenteriche transitorie. La dieta sarà erogata dal giorno della richiesta per massimo 5 giorni di calendario per tutte le utenze ad eccezione dei nidi d'infanzia, nei quali la dieta sarà erogata per massimo 3 giorni di calendario.

Nota: per le eventuali merende saranno erogati alimenti compatibili con le patologie gastroenteriche transitorie e, nell'eventualità che il bambino usufruisca di una dieta speciale, anche con gli alimenti esclusi dalla sua dieta.

Il sottoscritto genitore del fruitore della dieta, consapevole di quanto disposto in materia di responsabilità genitoriale dalla normativa vigente e, in particolare, che "entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che:

- è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle indicazioni naturali e delle aspirazioni del figlio (...);
- in caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei" (art. 316 c.c. I e II comma);
- "gli atti di ordinaria amministrazione (...) possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore" (art. 320 c.c. I comma);
- con riferimento ai genitori separati, divorziati o affidatari del figlio minore a seguito di un provvedimento giudiziale: "la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento." (art. 337 ter c.c. III comma);

dichiara sotto la propria responsabilità di aver effettuato la scelta sulla richiesta dieta leggera temporanea nell'osservanza delle norme sopraindicate e comunque della normativa vigente in materia di responsabilità genitoriale.

Inoltre dichiara di avere preso visione dell'informativa privacy sul trattamento dei dati personali rilasciata dal titolare.

Data della richiesta: Firma del richiedente: